



COMUNE DI SAN COSTANZO

(Provincia di Pesaro e Urbino)

61039 Piazza Perticari, 20

Tel. 0721 951211 – fax 0721 950056

Partita IVA 00129020418

e-mail: comune@comune.san-costanzo.pu.it

<http://www.comune.san-costanzo.pu.it>

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

***in vigore dal 10-11-2012
modificato con Delibera di Consiglio
Comunale n. 47 del 22-09-2022***

- *Approvato con deliberazione consiliare n. 41 del 22-10-2012, esecutiva*
- *Pubblicato all'Albo Pretorio Comunale per giorni 15 con inizio dal 31-10-2012 e sino al 15-11-2012*
- *Ripubblicato all'Albo Pretorio Comunale per giorni 15 con inizio dal 16-11-2012 e sino al 1-12-2012*
- *Modificato con deliberazione consiliare n. 47 del 22/09/2022*
- *Pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per giorni 15 con inizio dal 29/09/2022 al 14/10/2022*

**IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Claudia Conti)**

SOMMARIO

art. 1 – Oggetto

art. 2 – Modalità di espletamento del servizio

art. 3 – Utenti del servizio

art. 4 – Accompagnatori

art. 5 – Comportamento degli utenti

art. 6 – Comportamento e responsabilità del personale addetto al servizio

art. 7 – Pagamento del servizio

art. 8 – Rinvio

Art. 1 – OGGETTO

Il presente regolamento ha per oggetto il servizio di trasporto scolastico rivolto agli alunni della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado al fine di rendere effettivo il diritto allo studio.

Art. 2 – MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio di trasporto scolastico può essere svolto dal Comune mediante mezzi e personale propri, mediante appalto o mediante convenzioni con altri enti pubblici.

I percorsi, le fermate e gli orari del servizio vengono fissati dal Comune sulla base delle richieste pervenute dagli aventi diritto compatibilmente coi mezzi e le risorse disponibili, secondo i seguenti criteri:

- a) privilegiare la domanda di utenza dei residenti in abitazioni rurali o agglomerati abitativi lontani dalle sedi della scuola;
- b) invitare l'utenza all'iscrizione alla scuola pubblica o privata più vicina alla propria residenza garantendo il rispetto della libertà individuale di scelta delle varie tipologie di organizzazione didattica;
- c) fissare dei punti di fermata tenendo conto il più possibile delle oggettive esigenze del servizio e degli utenti;
- d) minimizzare i tempi di percorrenza del servizio, garantire efficacia, efficienza ed economicità del servizio anche, in collaborazione con le Autorità Scolastiche, attraverso una differenziazione degli orari di ingresso ed uscita degli alunni.

Art. 3 – UTENTI DEL SERVIZIO

Il servizio di trasporto scolastico è rivolto agli alunni della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado abitanti nel Comune di San Costanzo.

Anche gli alunni abitanti in altri Comuni, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 42/92 e dei successivi indirizzi in materia di trasporto scolastico contenuti nella Deliberazione della Giunta Regionale n. 418 del 25 marzo 2003, potranno avvalersi del servizio qualora

frequentino scuole ubicate nel territorio del Comune o per servizi concordati con Comuni o Enti limitrofi.

L'ammissione al servizio deve essere richiesta dai genitori o tutori o soggetti affidatari esercenti la responsabilità genitoriale degli alunni mediante apposita istanza da effettuarsi attraverso l'accesso ai servizi digitali del sistema informatico comunale con identità digitale normalmente entro il 30 giugno di ogni anno o prima dell'inizio del nuovo anno scolastico. Le iscrizioni fuori termine possono essere accolte solo se motivate e documentate.

La domanda si intende accolta salvo motivato diniego che deve essere comunicato al richiedente prima dell'inizio dell'anno scolastico. L'iscrizione ha validità annuale. Eventuali disdette dovranno essere comunicate al Comune in forma scritta.

Nella domanda dovranno essere indicate le generalità dell'alunno e dei genitori nonché di ulteriori adulti delegati dai genitori al ritiro del bambino.

La presentazione della domanda comporta l'integrale ed incondizionata accettazione del presente regolamento.

Art. 4 – ACCOMPAGNATORI

Il Comune garantisce il servizio di accompagnamento sullo scuolabus per i bambini frequentanti la scuola dell'infanzia. Nei confronti degli alunni disabili può essere garantito l'accompagnamento dietro espressa richiesta dei genitori.

Il Comune può garantire il servizio di accompagnamento anche agli alunni della scuola primaria o secondaria di primo grado compatibilmente con le proprie disponibilità di mezzi, risorse e personale e in caso di prevenzione di episodi di bullismo.

L'accompagnamento è svolto da adulti anche non dipendenti del Comune stesso, appartenenti ad associazioni di volontariato con il quale il Comune ha convenzioni per l'accompagnamento sul trasporto scolastico.

L'accompagnatore svolge le seguenti funzioni:

- cura le operazioni di salita e discesa dei bambini;
- cura la consegna dei bambini alla scuola di appartenenza ed ai genitori o ai loro delegati;
- sorveglia i bambini durante il percorso.

Previa richiesta dei genitori o tutori o soggetti affidatari esercenti la responsabilità genitoriale di cui all' art 3) e' consentita la discesa autonoma dallo scuolabus limitatamente agli alunni di classe IV e V della Scuola primaria solo se il rientro all'abitazione familiare non comporti l'attraversamento della strada pubblica e agli alunni della Scuola Secondaria fermo restando che la discesa possa avvenire in prossimità delle strisce pedonali.

L'autorizzazione alla discesa autonoma dallo scuolabus come richiesto dal genitore o dal tutore o dall'esercente la responsabilità genitoriale deve essere convalidata dal Responsabile del Servizio di trasporto Comunale.

In tutti i casi di non autorizzazione alla discesa autonoma o di non designazione di persone delegate al ritiro degli alunni, non è possibile consentire la consegna degli alunni a persone diverse dai genitori o loro delegati individuati ai sensi dell'art. 3 del presente regolamento anche se parenti del bambino.

Qualora alla fermata prevista e all'orario previsto, non siano presenti i genitori o altra persona autorizzata a ricevere il bambino frequentante la scuola dell'infanzia e la scuola primaria si proseguirà nel giro e si ritornerà sul posto al termine dello stesso. Il ritorno sul posto della fermata deve essere comunque consentito dalla non concomitanza con altri servizi programmati. Qualora

anche in questo caso non vi sia alcuno autorizzato a ricevere il bambino, lo stesso verrà riportato a scuola se ancora aperta, o in ultima ipotesi accompagnato al Comando di Polizia Municipale o di altro Comando di Polizia presente nel territorio comunale (Carabinieri, ecc.) che si occuperà di rintracciare i genitori.

Art. 5 – COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI

Durante il servizio gli utenti dovranno tenere un comportamento corretto. In particolare dovranno rimanere seduti, non disturbare gli altri utenti, l'accompagnatore e/o l'autista; non portare sullo scuolabus oggetti pericolosi, non gettare oggetti dai finestrini, non danneggiare lo scuolabus né gli oggetti di altri utenti.

In caso di comportamento scorretto, su segnalazione verbale o scritta da parte dell'accompagnatore e/o dell'autista, il Comune provvederà a richiamare verbalmente l'utente o gli utenti indisciplinati. Qualora il suddetto comportamento dovesse continuare comunicherà quanto accaduto ai genitori dell'alunno o degli alunni indisciplinati.

Dopo la comunicazione scritta l'utente potrà essere temporaneamente, e nei casi più gravi definitivamente, escluso dal servizio.

I danni arrecati dagli utenti ai mezzi dovranno essere risarciti da parte dei genitori degli utenti colpevoli individuati dall'accompagnatore o dall'autista.

Art. 6 – COMPORTAMENTO E RESPONSABILITA' DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO

Gli autisti utilizzati nel Servizio Trasporto Scolastico ed il personale preposto all'accompagnamento e sorveglianza dei minori, sono tenuti ad un comportamento educato e corretto tra di loro e nei confronti di tutti i trasportati. Gli autisti, inoltre, sono tenuti ad avere la massima cura dell'automezzo e degli strumenti ed attrezzature a loro affidati. Il mezzo utilizzato, dovrà essere regolarmente controllato (sia la parte motoristica, la carrozzeria e la documentazione necessaria alla regolare circolazione del mezzo) e pulito, ed almeno settimanalmente lavato, salvo più frequenti necessità.

Sono integralmente demandate all'autista le riparazioni del mezzo presso le ditte e/o autofficine individuate dall'Amministrazione, previa comunicazione al Responsabile del Servizio.

Art. 7 – PAGAMENTO DEL SERVIZIO

Il Comune può stabilire una tariffa o una quota annua di contribuzione per il servizio di trasporto scolastico. Sono comunque esenti dal pagamento gli alunni disabili in possesso di riconoscimento ai sensi della Legge 104/1992.

Il pagamento potrà avvenire o in unica soluzione oppure in tre rate trimestrali.

I pagamenti suddetti dovranno essere effettuati alle seguenti scadenze:

- entro il 31/12 dell'anno scolastico di appartenenza, per il pagamento in unica soluzione;
- 31 dicembre per il primo trimestre, 31 marzo per il secondo trimestre e 31 maggio per il terzo trimestre dell'anno di competenza, per la soluzione a rate.

Nel caso di mancato pagamento, il Comune provvederà ad inoltrare apposito sollecito.

Trascorsi inutilmente 60 giorni dal sollecito si avvierà la procedura di riscossione coattiva.

Nessun rimborso è dovuto dal Comune nel caso in cui non sia temporaneamente possibile assicurare il servizio e, nel caso di disdetta dal servizio, per i giorni mancanti alla fine del mese.

Art. 8 – RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applica la normativa vigente.